

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 26 ANNO SPORTIVO 2023-2024
PROPOSTO DALLA ASD VISCONTI BASKET AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 207 del
04/06/2024 DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE N.207.**

visto il reclamo proposto dalla ASD VISCONTI BASKET avverso il seguente provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 207 del 4/6/2024 del Giudice Sportivo Provinciale N. 207:

MATTEO BRAMBILLA squalifica tesserato per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento non regolamentare successivo all'espulsione [art. 33,1/1b RG, art. 36 RG]

La reclamante, con comunicazione del 4/6/2024 ha proposto impugnazione immediata.

La Corte di Appello, preso atto di ciò e che dunque al reclamo va attribuita qualifica sostanziale di urgenza, anche tenuto conto che sono in corso di svolgimento i play off, procede in conformità, decidendo in camera di consiglio.

Dall'esame del rapporto arbitrale, risulta la pronuncia di frasi offensive da parte del tesserato. Va dunque confermata la sanzione della squalifica per una gara, ai sensi dell'art. 33,1/1b RG.

Sempre dall'esame del rapporto arbitrale, si evince che il tesserato, a seguito di espulsione comminata per sommatoria di fallo tecnico e fallo antisportivo, si sia fermato per chiedere agli Arbitri, dinanzi all'ingresso degli spogliatoi, cosa dovesse fare.

Nella situazione data, non può dunque condividersi l'assunto che il predetto abbia ritardato la ripresa del gioco in violazione del Regolamento ex art. 36 RG., essendo plausibile che, nella concitazione del momento, l'atleta possa avere chiesto conferma di dover abbandonare il terreno di gioco.

Il reclamo merita, dunque parziale, accoglimento.

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, riduce da 2 (due) a 1 (una) giornata la squalifica del tesserato Matteo Brambilla.

Dispone, altresì, l'incameramento del 50% del contributo disponendo la restituzione del restante 50% a favore della società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.